

**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 10 giugno 2004, le Organizzazioni Artigiane CNA Comunicazione, CONFARTIGIANATO Federazione Comunicazione, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori S.L.C.-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede alla lettera A) che per i CCNL scaduti e sospesi al 31 /03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31 -12-2004,

- considerato che, per effetto dell'accordo 16 ottobre 2002 le retribuzioni del CCNL per i Lavoratori delle imprese artigiane dell'area Comunicazione, scaduto in data 30/6/2001, sono state adeguate fino al 30 giugno 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° agosto 2004 e 1° gennaio 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° agosto 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 1/07/2002 al 31/07/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 300 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a :

€ 200,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2004;  
€ 50,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;  
€ 50,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2005.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 232,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in tre rate pari a:

€ 158,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2004;  
€ 37,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;  
€ 37,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 luglio 2002 - 31 luglio 2004.

A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono

quantificati pari ad Euro 150,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 121,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

CONFARTIGIANATO  
Federazione Comunicazione

S. L.C. - CGIL

CNA Comunicazione

FISTEL - CISL

CASARTIGIANI

UILCOM - UIL

CLAAI

CCNL Area Comunicazione - Incrementi retributivi

Decorrenza 1 agosto 2004

LIVELLO	EURO
1°A	52,29
1°B	46,99
2°	44,08
3°	41,34
4°	38,00
5°BIS	35,09
5°	33,55
6°	31,59

Decorrenza 1 gennaio 2005

LIVELLO	EURO
1°A	42,79
1°B	38,44
2°	36,06
3°	33,83
4°	32,00
5°BIS	28,71
5°	27,45
6°	25,85